SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 612)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, FERRALASCO e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1977

Estensione agli ex deputati ed ex senatori delle Legislature precedenti la VI delle disposizioni vigenti per la regolarizzazione delle posizioni assicurative degli ex deputati ed ex senatori che prima della loro elezione godevano dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di porre rimedio, alla situazione degli ex deputati, ex senatori ed equiparati consultori e costituenti, che, usufruendo in quanto lavoratori, della assicurazione per « l'invalidità e vecchiaia e superstiti », eletti al Parlamento non hanno potuto continuare a goderne in quanto si era ritenuto dal Ministero del lavoro e dall'INPS che il godimento del sistema parlamentare di previdenza fosse preclusivo per il godimento della succennata assicurazione.

Nel 1975, però, in seguito a pressioni della Camera dei deputati, il Ministero del lavoro, ritenne opportuno di chiedere al Consiglio di Stato, in sede referente, parere sui seguenti quesiti:

1) se il regolamento di previdenza per i deputati rientri o meno nelle forme previdenziali cui fa riferimento l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

2) se, nell'ipotesi alternativa, spetti ai deputati al Parlamento la facoltà della prosecuzione volontaria dell'assicurazione presso le gestioni previdenziali di antecedente iscrizione.

Il Consiglio di Stato dichiarò con sua deliberazione del 4 maggio 1975, sul primo punto, che l'assegno vitalizio dei deputati non rientra tra i trattamenti previdenziali e sul secondo che resta fermo il diritto alla prosecuzione all'assicurazione.

In seguito a ciò le Camere procedettero alla sistemazione assicurativa dei deputati e senatori in carica in quel tempo e mantennero tale principio anche nell'attuale legislatura.

Oggi, pertanto, per coloro che, appartenendo a passate legislature, non hanno goduto di tale previdenza occorre procedere alla riapertura dei termini previsti dalla legge assicurativa per rendere possibile la regolarizzazione delle posizioni assicurative e venire incontro agli ex deputati ed ex senatori che per lo svolgimento che ha avuto la controversia si vengono a trovare nella situazione di dovere sottrarre ai loro magri bilanci somme di cui non dispongono.

Si tratta, concludendo, di provvedimento che rimedia ad una dimenticanza che non si sarebbe dovuta verificare.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta agli ex deputati, ex senatori ed equiparati consultori e costituenti già assicurati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, collocati in aspettativa per la durata della legislatura, che non hanno beneficiato della facoltà di usufruire della continuazione di detta assicurazione della quale hanno beneficiato i componenti della VI legislatura e dell'attuale, di proseguire volontariamente a goderne, mediante la corresponsione dei prescritti contributi.

Art. 2.

Resta a carico delle Camere la erogazione dei contributi corrispondenti alla durata delle legislature per le quali sono rimasti in carica.

Art. 3.

Gli interessati presenteranno domanda alla Camera o alle Camere alle quali appartennero nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge.